

MUNICIPIO DI AVELLINO
-SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE –
- SERVIZIO ANNONA/S.U.A.P. –

N. 153 R.O. del 18.2.2011

IL SINDACO

PREMESSO che:

con propria ordinanza n. 125 del 4.2.2011 sono stati disciplinati i limiti giornalieri di apertura e chiusura, fino al 31.1.2012, degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, dei pubblici esercizi, dei circoli privati per soli soci e del commercio sulle aree pubbliche;

l'ordinanza stabilisce, tra l'altro, che il livello delle emissioni sonore non arrechino disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo dei cittadini, rispettando i limiti massimi stabiliti dall'art. 6 D.P.C.M. 1 marzo 1991, il quale prevede che durante il periodo notturno le sorgenti sonore fisse non superino il limite massimo di accettabilità di 55 dBA in Zona A (centro storico) e 50 dBA in zona B (aree limitrofe) e che il livello del rumore ambientale, misurato a finestre chiuse nelle abitazioni, non superi i 30 dBA.

PRECISATO che il Comune di Avellino ha provveduto alla classificazione acustica del territorio comunale in unità territoriali omogenee, corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14.11.1997, nonché dalle linee guida della Regione Campania attraverso la redazione del "Piano di Zonizzazione acustica" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 15.6.2007;

RITENUTO, pertanto, che il riferimento legislativo del rispetto dei livelli sonori massimi non può essere costituito, allo stato, dall'art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991;

A parziale rettifica e integrazione della propria ordinanza n. 125 del 4.2.2011;

SENTITO il parere favorevole del Comando Polizia Municipale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;

VISTA la L.R. n. 1/2000;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

STANTE l'urgenza del provvedimento da assumere;

ORDINA

Qualsiasi emissione sonora derivante da musica dal vivo o da musica comunque diffusa non dovrà arrecare disturbo alla quiete pubblica, alle attività e al riposo dei cittadini, rispettando i limiti assoluti di immissione previsti dall'art. 3 dal D.P.C.M.

14.11.1997, tabella C, nonché i valori limite differenziale di immissione, di cui all'art. 2, comma 3, lettera B della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

D E M A N D A

al Servizio Annona/SUAP, Tributi, Viabilità e Traffico, Ambiente e al Comando Polizia Municipale i conseguenziali provvedimenti in merito.

Per il Dirigente Settore Attività Produttive
- dott. Salvatore de Vito -

Per il Sindaco
L'Assessore alle Attività Produttive
- Modestino Verrengia -